

FEDERMANAGER VALLE d'AOSTA

STATUTO

Approvato nell'assemblea Straordinaria del 27 Ottobre 2012



Logo:

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

Federmanager Valle d'Aosta, che successivamente verrà indicato con la dizione "Sindacato", è l'organizzazione a carattere regionale, con sede nella Regione Valle d'Aosta, formata da Dirigenti, Quadri apicali e figure di elevata professionalità del lavoro autonomo che ricoprono ruoli manageriali in Aziende industriali e di servizi o esercenti attività ausiliarie.

Federmanager Valle d'Aosta aderisce alla Federazione nazionale denominata Federmanager.

Federmanager Valle d'Aosta è indipendente da qualsiasi ideologia e organizzazione politica, non persegue scopi di lucro e la sua attività è regolata dal presente Statuto.

Articolo 2

Il Sindacato si propone i seguenti scopi:

- a) rappresentare gli Associati e tutelarne l'organizzazione, il prestigio e gli interessi presso qualsiasi Autorità od Organismo, anche giudiziario ed amministrativo, non soltanto ristretto all'ambito regionale;
- b) promuovere l'immagine e il ruolo degli Associati presso le Aziende;
- c) istituire, ove possibile, presso le Aziende le Rappresentanze Sindacali dei Dirigenti e dei Quadri apicali ai quali si applichi un contratto collettivo o un accordo aziendale sottoscritto da Federmanager;
- d) svolgere la propria attività nel rispetto dei principi costitutivi, degli scopi e delle direttive di Federmanager al cui statuto in vigore si rimanda.
- e) erogare servizi di assistenza e consulenza agli Associati in ambito di tutela professionale e contrattuale, di assistenza sanitaria e previdenziale integrativa.

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 3

Possono far parte del Sindacato e, tramite lo stesso, della Federmanager e sono quindi definiti Associati

- a) coloro che svolgendo le loro attività o avendo residenza o dimora nell'ambito territoriale di competenza del Sindacato stesso in aziende industriali, produttrici di beni e servizi, ed in aziende esercenti attività ausiliarie, hanno un rapporto di lavoro subordinato e retribuito, con la qualifica di:

Dirigente ai sensi dell'art. 2095 del C.C.,

Quadro ai sensi dell'art. 2095 del C.C., ove sussista un contratto collettivo o un accordo anche aziendale sottoscritto da Federmanager oppure, in assenza di tale circostanza, le cui competenze e attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa all'art.1, comma 1, sezione 2, dell'accordo 22 Dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager;

- b) coloro che svolgendo le loro attività o avendo residenza o dimora nell'ambito territoriale di competenza del Sindacato stesso costituiscano figure di elevata professionalità del lavoro autonomo e ricoprono ruoli manageriali presso aziende industriali, produttrici di beni e servizi, ed in aziende esercenti attività ausiliarie. Tali figure professionali sono assimilate nel Sindacato ai Dirigenti in servizio;
- c) coloro che, pur cessando la qualifica di Dirigente, abbiano almeno 1 anno di iscrizione a Sindacati aderenti alla Federazione, purché non esercitino attività da ritenersi incompatibili con l'appartenenza al Sindacato. Tali figure professionali sono assimilate nel Sindacato ai Dirigenti in servizio;
- d) i Dirigenti pensionati INPDAI, INPS o da istituti equivalenti;
- e) i Quadri come definiti al punto a) già iscritti da almeno 1 anno a Sindacati aderenti alla Federazione durante il periodo di attività che abbiano acquisito lo status di pensionati;
- f) gli ex Dirigenti che, pur essendo titolari di pensione, svolgono un'attività che si configura in un rapporto di collaborazione con Aziende industriali e di servizi ed in aziende esercenti attività ausiliarie e sono pertanto considerati dirigenti in servizio a tutti gli effetti;

Articolo 4

Per l'ammissione al Sindacato occorre:

- a) presentare domanda di adesione fornendo le proprie generalità, un'autodichiarazione attestante la propria qualifica di Dirigente, Quadro apicale, ex Dirigente pensionato, o la propria funzione manageriale svolta in modo autonomo, le informazioni relative all'attività svolta e le informazioni relative all'azienda di appartenenza, l'ultima presso la quale si è prestato servizio per i pensionati;
- b) versare il contributo associativo annuale;

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, attenendosi a quanto previsto al precedente art. 3 e compiendo anche gli eventuali accertamenti sulla veridicità delle informazioni contenute nella domanda e relative alla figura morale del richiedente.

Contro un eventuale respingimento della domanda, che il Consiglio Direttivo sarà tenuto a motivare per scritto all'interessato, costui potrà appellarsi al Collegio dei Probi Viri il quale si pronuncerà in modo definitivo nel termine di 60 giorni.

L'ammissione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli Organi Sociali del Sindacato e di Federmanager.

L'adesione si intende data per l'intero anno solare in corso e tacitamente rinnovata di anno in anno, quando non venga disdetta almeno due mesi prima del nuovo anno.

Articolo 5

La qualifica di Associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza motivata da sopravvenuta cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dei requisiti in base ai quali era stata concessa l'ammissione;
- c) per radiazione per gravi motivi morali e disciplinari che dovrà essere comunicata per scritto all'interessato da parte del Collegio dei Probiviri;

d) per morosità nel pagamento dei contributi associativi per un anno.

Articolo 6

Il contributo associativo annuale, indicato dal Consiglio Nazionale della Federmanager è deliberato dal Consiglio Direttivo del Sindacato ed è comprensivo della quota di partecipazione a Federmanager e alla CIDA.

Articolo 7

Associati o gruppi di Associati eventualmente uscenti dal Sindacato perdono ogni diritto al patrimonio sociale e non possono pretendere alcun rimborso per quote o contributi versati.

TITOLO III

ORGANI DEL SINDACATO

Articolo 8

Sono organi del Sindacato:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Segretario Tesoriere
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, le seguenti Commissioni che assolvono a funzioni consultive permanenti del Sindacato possono essere formate:

- a) la Commissione per i problemi dei Dirigenti e Quadri apicali in pensione
- b) la Commissione per i problemi dei Dirigenti e Quadri apicali in servizio

Dette commissioni sono composte da tre membri, dei quali uno è il Presidente del Sindacato e gli altri due sono nominati dal Consiglio Direttivo. E' in facoltà del Consiglio Direttivo costituire altre commissioni per problemi specifici. A tutte le commissioni, formate da un minimo di 3 Associati nominati dal Consiglio Direttivo, possono essere aggiunti sempre su delibera del Consiglio Direttivo, in qualità di esperti, anche membri estranei al Sindacato.

L'esercizio di tutte le cariche è gratuito. Esse hanno durata di un triennio e sono rinnovabili, salvo le limitazioni espressamente previste dallo statuto. Sono rimborsabili le sole spese effettivamente sostenute e documentate a cura dell'interessato.

L'ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea degli Associati si riunisce in Sede Ordinaria e in Sede Straordinaria. Hanno diritto di partecipare tutti gli Associati regolarmente iscritti. Gli Associati hanno diritto per l'Assemblea, oltre al proprio voto, anche ad essere portatori di tre deleghe ciascuno. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che facciano richiesta di scrutinio segreto almeno 1/5 (un quinto) dei partecipanti. L'Assemblea può essere chiamata a deliberare anche con votazione per "referendum", con le modalità che saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

La lettera di convocazione deve essere inviata a tutti gli Associati almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno e può anche precisare gli estremi della seconda convocazione per il caso che la prima andasse deserta.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora.

Nei casi di votazione per "referendum" la lettera di indizione deve contenere, oltre l'indicazione del giorno e la precisazione che trattasi di Assemblea con votazione per "referendum", anche l'indicazione della data di chiusura della votazione – che non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data di spedizione – e del luogo dove avviene lo scrutinio delle schede.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata oltre che per deliberare sugli argomenti di cui al seguente art. 10, quando ciò sia richiesto dal Collegio dei Revisori dei conti, oppure da almeno un quinto degli iscritti. In questi ultimi due casi, la riunione deve essere tenuta entro trenta giorni dalla richiesta da formularsi per iscritto con l'indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno.

Nell'ipotesi di mancata convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente, od in sua vece del Vice Presidente, il Segretario Tesoriere potrà provvedere egli stesso alla convocazione, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza dei termini statutari.

Verificandosi tale evenienza, il Presidente ed il Vice Presidente si presenteranno dimissionari all'Assemblea.

In caso di scioglimento del Sindacato l'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera da inviare raccomandata.

Articolo 10

Compete all'Assemblea Ordinaria:

- a) determinare l'indirizzo generale del Sindacato;
- b) approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere i propri delegati nell'ambito del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale di Federmanager nel numero rispettivamente previsto dallo Statuto Federale;
- e) eleggere i membri del Consiglio Direttivo o ratificare la nomina dei Consiglieri cooptati nel Consiglio Direttivo per mantenere invariata la consistenza numerica dello stesso;
- f) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) eleggere il Collegio dei Proviviri;
- h) deliberare su altri argomenti posti all'ordine del giorno;

Compete all'Assemblea Straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento del Sindacato e sulla nomina del liquidatori;

- c) deliberare sull'eventuale fusione con altri Sindacati appartenenti alla Federazione operanti fuori della Regione Valle d'Aosta.

Articolo 11

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando risulti rappresentata almeno la metà più uno degli Associati e delibera a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria potrà validamente deliberare a maggioranza qualunque sia il numero degli Associati rappresentati

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno degli Associati e, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di un terzo più uno degli Associati medesimi.

La constatazione della validità della costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente della stessa.

L'Assemblea Straordinaria con votazione per "referendum" è valida quando abbiano votato almeno un quarto degli Associati. Nel caso in cui tale "quorum" non sia raggiunto nella prima votazione, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, indirà una seconda votazione per "referendum", con il medesimo ordine del giorno, non prima di tre mesi e non oltre sei mesi dalla precedente, il cui risultato sarà valido qualunque sia il numero dei votanti.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Sindacato, sia egli in carica od uscente, e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal Segretario Tesoriere. Il processo verbale dell'Assemblea viene redatto dal Segretario Tesoriere e da questi sottoscritto unitamente al Presidente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è composto da sette Consiglieri rappresentanti i Dirigenti, per il 60% (sessanta per cento) di Dirigenti in servizio e per il 40% (quaranta per cento) di Dirigenti in pensione e da 1 Consigliere rappresentante i Quadri, purché la presenza di questi ultimi tra gli Associati sia superiore al 12% ma inferiore al 30% del totale oppure da un massimo di 3 Consiglieri rappresentanti i Quadri, dei quali almeno 2 devono essere in servizio, se la presenza dei Quadri tra gli Associati è pari o superiore al 30% del totale.

Hanno diritto a partecipare alle riunioni di Consiglio, con voto consultivo, i Presidenti delle Commissioni di cui ai punti a) e b) dell'art.8, sempre che non siano già membri dello stesso, e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono inoltre essere invitati altri iscritti a Federmanager o esperti per argomenti e problemi specifici.

Il Consiglio dura in carica un triennio, i suoi membri sono rieleggibili nel rispetto delle regole di cui sopra e durante il proprio mandato il cambio di status dei membri che alteri le proporzioni di cui al precedente comma non determina necessariamente l'obbligo di rivederne la composizione. E' facoltà

del Presidente, a fronte di sensibili alterazioni delle proporzioni di cui sopra, proporre al Consiglio Direttivo di deliberare in merito all'opportunità di indire una nuova Assemblea Ordinaria elettiva prima del termine previsto.

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea, anche con votazione per "referendum" secondo una procedura che deve attenersi ai seguenti inderogabili principi:

- a) votazione a scheda segreta;
- b) al fine di garantire il rispetto di cui alla ripartizione descritta al 1° comma, l'elezione viene effettuata con liste separate dei candidati, una per i Dirigenti in attività di servizio, una per i Dirigenti in pensione, una, sussistendone le condizioni, per i Quadri;
- c) possono presentarsi come candidati gli Associati iscritti al Sindacato da almeno un anno prima del termine fissato dal Comitato Elettorale per la presentazione delle candidature;
- d) ogni candidatura dovrà essere presentata da almeno cinque Associati;
- e) il Consiglio uscente e l'Organizzazione del Sindacato non possono svolgere opera di propaganda a favore dei singoli candidati;
- f) il Comitato Elettorale, nominato dal Consiglio, è l'unico depositario e responsabile delle incombenze e provvede ad emanare le norme di esecuzione per la votazione;
- g) non è eleggibile a Cariche Sociali chi ricopre cariche o incarichi in organizzazioni sindacali imprenditoriali, o, in aziende, con funzioni di controparte nei riguardi dei Dirigenti.

Articolo 14

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
- b) elaborare la politica generale del Sindacato promuovere tutte le iniziative per realizzarla in conformità allo Statuto e alle deliberazioni assembleari;
- c) deliberare sulla gestione straordinaria del patrimonio sociale;
- d) deliberare in merito alla relazione ed al conto consuntivo presentati dal Comitato Esecutivo e sottoporli all'Assemblea;
- e) approvare tempestivamente il conto preventivo;
- f) deliberare in ordine alla misura ed alle modalità di pagamento delle quote di iscrizione e dei contributi associativi;
- g) istituire, su proposta del Comitato Esecutivo, Commissioni consultive e nominarne i membri;
- h) designare, su proposta del Comitato Esecutivo, i rappresentanti del Sindacato presso ogni Ente o Autorità.
- l) decidere sulle domande di ammissione al Sindacato o in materia di decadenza o di radiazione degli Associati;
- m) nominare il Comitato Elettorale, previa determinazione del numero dei suoi componenti, scegliendo colleghi che si impegnino a non presentarsi come candidati;
- n) promuovere la costituzione delle rappresentanze Sindacali Aziendali;
- o) assumere le iniziative necessarie a tutela delle categorie rappresentate e dei singoli Associati e promuovere l'azione da svolgere per la migliore salvaguardia degli interessi delle categorie rappresentate di fronte ai problemi sindacali, assistenziali previdenziali, specie in occasione del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;
- p) nei casi di urgenza adottare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea Ordinaria, disponendo nel contempo che siano sottoposti a ratifica nella prima seduta Assembleare.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo elegge a scheda segreta tra i suoi componenti, nella prima riunione, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni semestre e tutte le volte che il Presidente stesso, o chi ne fa le veci, ritenga di convocarlo.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato in qualsiasi momento, su richiesta di almeno un terzo più uno dei suoi componenti o dei Revisori dei conti, entro trenta giorni dalla richiesta stessa che deve indicare gli argomenti sul quale il Consiglio è chiamato a discutere.

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata con un preavviso di almeno cinque giorni.

Nel caso di comprovata urgenza è ammessa la convocazione telefonica o via posta elettronica, con un preavviso di almeno tre giorni.

Le sedute del consiglio sono valide quando sono presenti almeno quattro consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza, prevalendo in caso di parità di voti, quello del Presidente.

Le Commissioni Consultive eventualmente costituite sono tenute a riferire al Consiglio sull'attività svolta.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi, per ragioni non connesse ad impegni sindacali, a tre riunioni consecutive oppure che, nel corso del mandato, totalizzi più di cinque assenze, è dichiarato decaduto dal consiglio stesso.

Il Presidente dei Revisori dei conti ha diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio.

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 16

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni quattro mesi. Per la validità delle sue deliberazioni valgono le norme stabilite per il Consiglio Direttivo al precedente art. 15.

Articolo 17

Sono compiti del Comitato Esecutivo:

- a) predisporre i programmi dell'attività del Sindacato dando esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la gestione ordinaria del patrimonio sociale;
- c) verificare i progetti dei consuntivi e preventivi annuali, elaborati dal Segretario Tesoriere e predisporre le relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- d) decidere sui problemi dei servizi del Sindacato e sulle spese del relativo funzionamento;
- e) proporre al Consiglio Direttivo l'istituzione di Commissioni consultive;
- f) stabilire le modalità di riammissione degli Associati morosi o già dimissionari;
- g) attivare con ogni mezzo disponibile compatibile l'informazione sull'attività del Sindacato;
- h) adottare ogni altro provvedimento che non sia espressamente riservato all'Assemblea e al Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Il Presidente rappresenta il Sindacato a tutti gli effetti legali e sindacali.

Adempie ai compiti che gli sono demandati dal presente Statuto, presiede le Assemblee, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo e dà esecuzione alle relative deliberazioni; vigila sulla gestione economico e finanziaria, nonché sul buon funzionamento dei servizi; firma disgiuntamente o

congiuntamente con il Segretario Tesoriere gli atti e i documenti che impegnano il Sindacato pena la loro nullità.

Nei casi di motivata urgenza può esercitare i poteri del Comitato Esecutivo al quale deve però riferire alla sua prima riunione per ottenere la necessaria ratifica pena la nullità degli atti e la personale responsabilità civile e penale.

Nel caso di assenza del Presidente, questo è sostituito dal Vice Presidente o, in sua mancanza, dal Segretario Tesoriere.

La carica di Presidente è incompatibile con cariche politiche a livello nazionale, regionale, comunale o locale.

Articolo 19

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, il quale può delegargli particolari incarichi di sua normale competenza.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza nei limiti e nelle forme stabilite dallo Statuto.

Articolo 20

Il Segretario Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria del Sindacato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Elabora i conti consuntivi e preventivi annuali. Funge da Segretario dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e provvede alla compilazione dei relativi verbali.

Cura il buon funzionamento di tutti i servizi organizzativi, sindacali, assistenziali ed in particolare:

- a) si preoccupa della conservazione dei beni patrimoniali e il buon funzionamento della sede;
- b) è responsabile della tenuta degli schedari, dell'archivio e di quant'altro costituisce il materiale informativo e documentario per il buon funzionamento degli uffici;
- c) coopera nel collegamento con gli Associati, con gli Enti federali, previdenziali, con le Autorità e con i terzi in generale.

Firma congiuntamente con il Presidente gli atti e i documenti che impegnano il Sindacato.

Firma anche disgiuntamente dal Presidente tutti gli atti e documenti finanziari, amministrativi, contabili e bancari.

Articolo 21

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativa del Sindacato eseguendo, anche individualmente, periodiche verifiche di cassa e contabilità.

Esamina i conti consuntivi annuali e redige la relativa relazione per l'Assemblea annuale.

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri rappresentanti i Dirigenti e da 1 membro rappresentante i Quadri, purché la presenza di questi ultimi tra gli Associati sia superiore al 12% del totale; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei conti sono eletti contestualmente dall'Assemblea e con la stessa procedura dei Consiglieri

Il Revisore che nelle elezioni ha ricevuto il maggior numero dei voti è Presidente del Collegio; in caso di parità è Presidente il più anziano di età.

In caso di cessazione della carica, per qualsivoglia motivo di un Revisore dei conti, gli subentra il supplente più anziano di età.

Articolo 22

Il Collegio dei Probiviri agisce sulla base dei ricorsi degli Associati ed ha il compito di:

- a) dirimere controversie personali tra gli Associati;
- b) decidere sulle impugnative riguardanti la legittimità statutaria delle decisioni prese dagli Organi del Sindacato.

Il Collegio è autonomo e indipendente ed il suo operato è insindacabile.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri rappresentanti i Dirigenti e da 1 membro rappresentante i Quadri, purché la presenza di questi ultimi tra gli Associati sia superiore al 12% del totale; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Probiviri sono eletti dall'Assemblea con le stesse procedure e modalità dei Revisori dei conti di cui al precedente art. 21.

TITOLO IV

PATRIMONIO – AMMINISTRAZIONE- BILANCIO

Articolo 23

Il patrimonio è formato:

- a) dai beni di proprietà del Sindacato;
- b) dalle eccedenze annue di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, lasciti, donazioni.

Ogni anno l'inventario del patrimonio sociale deve essere aggiornato e trascritto in apposito libro da conservarsi con gli altri libri sociali.

Articolo 24

Gli atti della gestione economica e finanziaria del Sindacato sono deliberati dai competenti Organi Sociali entro i limiti stabiliti dai conti preventivi approvati dall'Assemblea. Alla esecuzione delle deliberazioni provvede il Segretario Tesoriere.

Articolo 25

L'esercizio sociale chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi di ogni anno il Segretario Tesoriere compila il consuntivo dell'anno precedente per sottoporlo al Comitato Esecutivo e al Collegio dei Revisori dei conti per la successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo prima della presentazione all'Assemblea.

Parimenti, alla fine di ogni anno solare, il Segretario Tesoriere provvede, in conformità alle direttive dei competenti Organi deliberanti, a predisporre il conto preventivo per l'anno successivo da sottoporre, con le stesse procedure, all'approvazione dell'Assemblea.

Conto consuntivo e relazione dei Revisori devono essere tenuti a disposizione degli Associati presso la sede, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea indetta per la loro approvazione.

TITOLO V

MODIFICHE STATUTARIE SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 26

Il presente statuto è armonizzato con lo statuto della Federmanager vigente al momento in cui esso è stato approvato. Le modifiche dello statuto di Federmanager deliberate dal Congresso Nazionale dovranno essere tempestivamente valutate dal Consiglio Direttivo e, se cogenti al fine della sussistenza dell'accordo federativo, introdotte in una nuova versione dello statuto di Federmanager Valle d'Aosta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria entro 1 anno dalla loro entrata in vigore.

Per tutto quanto non è qui specificato, ma è deducibile dallo statuto di Federmanager, dovrà essere seguito il criterio adottato in sede nazionale oppure si farà riferimento alle norme di legge.

Articolo 27

Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere portate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o per iniziativa propria o su richiesta di almeno quindici dei Soci del Sindacato.

Articolo 28

Per lo scioglimento del Sindacato occorre la richiesta di due terzi degli Associati da portare in apposita Assemblea Straordinaria.

La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in quale modo dovrà liquidarsi il patrimonio sociale, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ripartizione tra Soci.

TITOLO VI

INCOMPATIBILITA' – INELEGGIBILITA' – CARICHE NAZIONALI

Articolo 29

La composizione del Consiglio Direttivo deve con la possibile approssimazione rispecchiare il rapporto previsto all'art. 13; ogni carica resta comunque ricoperta fino al termine del mandato, anche se il rapporto suddetto viene, nel frattempo, a modificarsi. E' facoltà del Presidente, a fronte di sensibili alterazioni delle proporzioni di cui sopra, proporre al Consiglio Direttivo di deliberare in merito all'opportunità di indire una nuova Assemblea Ordinaria elettiva prima del termine previsto.

Articolo 30

Tutte le cariche del Sindacato, i mandati di rappresentanza in Organi Federali e Confederali e in Enti collaterali hanno la durata di tre anni (a meno che lo Statuto di questi Enti stabilisca una durata minore) e allo scadere del triennio devono essere rinnovate anche se la carica è stata acquisita nel corso del triennio.

La carica di Revisore dei conti e di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica.

Non sussiste incompatibilità per il cumulo delle altre cariche.

Sono ineleggibili alle cariche sociali gli Associati che non risultino residenti, dimoranti od operanti nella Regione e in regola con la corresponsione delle quote sociali.

I membri degli Organi Collegiali e degli Enti collaterali decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non intervengano per ragioni non connesse ad impegni sindacali, a tre riunioni consecutive o comunque totalizzino più di cinque assenze in un anno.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI – NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 31

L'esercizio di qualsiasi carica è un servizio reso alla categoria e pertanto gratuito, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate a cura dell'interessato.

I Consiglieri o comunque rappresentanti del Sindacato negli Enti collaterali o titolari di qualsiasi carica per la quale la nomina derivi da una scelta formale o di fatto del Sindacato, devono rendere noti al Comitato Esecutivo, che ne informerà il Consiglio Direttivo, i rimborsi e i compensi annualmente percepiti a qualsiasi titolo in detti Enti.

Articolo 32

Quando nel Consiglio Direttivo, nel Comitato Esecutivo, nel Collegio dei Revisori o dei Probiviri venga a ridursi, per qualsiasi ragione, il plenum dei componenti di elezione assembleare o consigliere, la sostituzione di coloro che hanno cessato dalla carica sarà effettuata dal Consiglio Direttivo per cooptazione, con successiva ratifica dell'Assemblea.

Articolo 33

REQUISITI DI NON COMMERCIALITA'

In conformità a quanto previsto nel decreto legislativo 4.12.1997 n. 460, il Sindacato:

- a) non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo la destinazione sia imposta dalla legge;
- b) dovrà devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 5, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) deve redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo quanto previsto dall'art.20 del presente Statuto;
- d) dichiara intrasmissibili e non rivalutabili le quote associative.

Articolo 34

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare, per quanto applicabili, alle norme dello Statuto Federmanager e alle disposizioni contenute nel Codice Civile nei riguardi delle Associazioni.

Il presente Statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione avvenuta nell'Assemblea Straordinaria del 27 Ottobre 2012

Il presente Statuto nella versione originale occupa n. 12 pagine.

Il Segretario
(Sara Porta)

Il Presidente
(Marco Farinet)